Osservazioni al Piano Territoriale Paesistico 15/12 VALLE DELLA CAFFARELLA – APPIA ANTICA E ACQUEDOTTI

INTRODUZIONE

L'iter approvativo del Piano Territoriale Paesistico 15/12 s'interseca con la più importante operazione di pianificazione territoriale degli ultimi anni in Italia, la delega urbanistica ai Comuni e alle Province.

Come per qualsiasi campo d'azione dell'attività umana si sono appalesate, nel processo di "devolution" delle norme urbanistiche agli Enti Locali, dei possibili rischi e delle grandi opportunità. I rischi vengono principalmente dalle forze sociali ed economiche, singole o associate, che sfruttando la bolla speculativa dell'edilizia possono spingere ad accelerare l' enorme consumo dei suoli in una Regione già densamente popolata come il Lazio. D'altro canto la possibilità di mettere in campo strumenti per il recupero di ambiti ad alto valore paesaggistico e naturale, come ad esempio quelle oggetto delle nostre Osservazioni, potrà, se opportunamente accompagnato da solidi e duraturi finanziamenti pubblici, rendere il comprensorio della "Regina Viarum" un grande esempio di restauro ambientale e territoriale di rilevanza internazionale.

Sulla base di tali seppur minime considerazioni si ribadisce che la delicatezza dell'operazione in corso sull'Appia Antica devono travalicare le semplici valutazioni di tipo tecnico urbanistico e indurre ad una serie di considerazioni sulla "governance" del territorio e sul percorso che si sta perseguendo.

VALUTAZIONI DI TIPO TECNICO-URBANISTICO

Il PTP 15/12 in corso d'osservazione è l'ultimo dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) che saranno approvati dalla Regione Lazio e nella sua organizzazione generale si pone come vero e proprio strumento pro-attivo di restauro territoriale. La proposta di Piano individua, all'articolo 79, gli strumenti d'attuazione del piano stesso ovvero i "Programmi d'intervento per il paesaggio", "i Parchi culturali ed archeologici" e i "Piani attuativi comunali con valenza paesistica". La settorialità del Piano, riferito al solo Paesaggio, ne limita le previsioni all'ambito legislativo delle

L.R. 24/98 ovvero alla mera pianificazione urbanistica e paesistica. Tale impostazione e la mannaia dei tempi d'attuazione delle deleghe urbanistiche non hanno permesso di individuare un vero regime concertativo tra i due Assessorati regionali che stanno operando divisi e non copianificando il territorio dell'Appia Antica. La proposta di Piano d'Assetto (PdA) dell'Appia Antica che, ai sensi della normativa su Parchi e Aree Protette, dovrà alla fine dell'iter sostituire il PTP per la parte ricompresa all'interno dei confini del Parco, è, infatti, ferma in Regione e non vi sono date certe per la sua adozione definitiva.

Lo scenario pianificatorio si sta complicando anche per l'interpretazione che sta avendo il 4° comma dell'articolo 145 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che individua nei soggetti gestori delle aree protette gli attori primari nella conformazione dei Piani d'assetto alle previsioni dei PTP. Con proprio atto di indirizzo l'Area Conservazione della Natura della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile nell'agosto 2004 ha affermato che <<il Codice infatti, diversamente da quanto precedentemente stabilito, dispone che il piano paesaggistico è di fatto sovraordinato ai piani delle aree naturali protette>>. Tale interpretazione, a nostro avviso, pone sub-iudice lo strumento PdA alle prescrizioni e zonazioni di un PTP che per sua natura è settoriale. "Last but no least" sono veramente illuminanti le osservazioni del redattore del PTP che nella Relazione adottata afferma a pag.19 che "L'istituzione del Parco Regionale costituisce una tappa fondamentale per la tutela poiché l'intero territorio destinato dal Prg a parco pubblico viene assegnato alla gestione di un ente specifico, con piena responsabilità.

Principali compiti dell'ente parco sono la redazione del piano d'assetto e il regolamento d'uso del patrimonio interno. Successivamente la legge nazionale sulle aree protette n. 394 del 1991 e le conseguenti leggi regionali del Lazio n.29 e n.35, rispettivamente del 6 ottobre e 3 novembre 1997, e infine la l.r. 24 del 1988, modificata con la l.r. 18/04 hanno introdotto nuove norme quadro, modificando o abrogando le precedenti disposizioni regionali, e hanno messo a punto i criteri di pianificazione dei parchi regionali, costruendo un nuovo sistema di pianificazione specifica delle aree protette. "

Attualmente il comprensorio è soggetto a due strumenti: il piano paesistico, che discende dalla 1497 del'39 e dal relativo regolamento di attuazione; il piano di assetto del parco, che discende dalla serie di leggi regionali e nazionali precedentemente elencate, emanate nell'ultimo quarto del secolo scorso che, soprattutto nell'ultimo decennio, hanno determinato una strutturazione definitiva del quadro legislativo nazionale e regionale.

I due strumenti, che ad un primo esame potrebbero sembrare in contraddizione o quanto meno l'uno (il piano paesistico) superato dall'altro (il piano di assetto del parco, per lo meno fino all'emanazione del decreto Urbani del 2004), ad un esame più attento dei possibili contenuti di

ciascuno e delle potenzialità normative rispetto all'obiettivo della tutela possono essere considerati, in particolare nel nostro caso, complementari."

La nostra Associazione, nella redazione di codeste Osservazioni, ribadisce la necessità improcrastinabile di un collegamento più proficuo tra gli attori che operano sull'Appia Antica e auspicano un chiarimento tra l'Assessore Zaratti e l'Assessore Pompili per definire un'azione sinergica tale da dare al comprensorio dell'Appia Antica un destino certo e pregno di magnifiche sorti progressive.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Art.26 Eliminare il paragrafo: "Le aree di piano esterne al perimetro del Parco Regionale dell'Appia Antica, anche se sottratte alla trasformabilità urbanistica dal presente PTP, possono essere utilizzate per il verde di standard". Tale norma se attuata autorizzerebbe la realizzazione di enormi cubature che nel caso di edificazione estensiva consumerebbe ulteriore agro romano e nel caso di quella intensiva si verrebbe a creare l'effetto muraglia. Con l'abolizione della norma si riporta a un sano equilibrio di pieni (l'edificato) e i vuoti (lo spazio a verde).

<u>Art. 30 – A</u>: aggiungere alla zona TI 39 (come sottozona) la zona TOB 65, DA MODIFICARE ANCH'ESSA IN AREA A TUTELA INTEGRALE; le due aree sono separate dal solo tracciato della via antica Laurentina (zona TPA 58), non differiscono nè paesisticamente né ecologicamente, facendo parte del medesimo fondovalle ove scorre il fosso di Tor Carbone; inoltre si fa presente che nella TOB 65 da parecchi anni non viene più praticata nessuna attività agropastorale.

Art. 35– a1: eliminare comma 3° ("nelle sottozone per le quali al successivo punto a6 è consentita la realizzazione di piccoli impianti sportivi") in quanto la realizzazione di impianti sportivi, anche si limitata estensione, comporterebbe una ulteriore consumo ed alterazione di suolo in un aree pregiate dal punto di vista ecologico ed agricolo.

Art. 35– a6: nel comma 19° ("nelle sottozone TPa.19, TPa20, …omissis....Tpa89 e TPa 90 la tutela è finalizzata.....(omissis)") sostituire il <<pre>pino di Aleppo>> con << roverella e/o sughera>> poiché il primo non è essenza tipica della Campagna Romana bensì di aree mediterranee a latitudini più meridionali.

Art. 35– a6: nel comma 37° ("nelle sottozone Tpa50 e Tpa52 deve essere realizzata..omissis") sostituire <<p>pino domestico>> con <<roverella e/o sughera>>, in quanto essenze presenti nella contigua area della Tenuta Farnesiana (TI 48/49). Abrogare il secondo periodo del comma 37 laddove si consente "la realizzazione di parcheggi" poiché già presenti nella sottozona TPa50 ed inoltre perché di difficile realizzazione vista la morfologia del territorio della zona TPa52 (ex cave di pozzolana).

Art. 35– a6: nel comma 40°, abrogare la seguente frase: <<nelle sottozone Tpa56 possono essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con piccoli impianti sportivi>> per evitare un ulteriore consumo ed alterazione di suolo in aree pregiate dal punto di vista ecologico.

Art. 35– a6: nel comma 41°, abrogare la seguente frase: <<nelle sottozone Tpa57 può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto A3 del presente articolo>> per evitare un ulteriore consumo di suolo in aree pregiate dal punto di vista ecologico (gariga mediterranea). Tale manomissione altererebbe la funzione di filtro vegetale degli arbusti presenti rispetto all'edificato prospiciente. Sostituire <<fi>filare di pioppi e salici" lungo la striscia a lato di via Sartorio poiché qui era presente un ramo secondario del Fosso di tor Carbone, tombato negli anni '60.

Art. 35– a6: nel comma 43°, sostituire <<p>ini domestici>> e <<fi>filare di pini>> con <
bagolari e querce caducifoglie e sempreverdi>> e <<fi>filare di querce caducifoglie, sempreverdi e bagolari>> poiché il "margine della Via Oratoria" altro non è che il limite settentrionale della Tenuta della Farnesiana (TI 48/49) dove sono già presenti esemplari di dimensioni notevoli di queste essenze.

Art. 35– a6: nel comma 45°, ("nella sottozona TPa62...omissis") abrogare la seguente frase <<p>essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto A3 del presente articolo>>, per evitare un ulteriore consumo di suolo in un aree pregiate dal punto di vista ecologico. Inoltre sostituire <<fi>filari di pini domestici>> con <<fi>filari di querce miste>> in quanto essenze congrue alla vegetazione della Tenuta della Farnesiana (TI 48/49).

<u>Art. 35– a6</u>: nel comma 48°, ("nella sottozona TPa65..omissis") sostituire << filare di pini domestici>> con << filare di querce miste>> in quanto essenze congrue alla vegetazione della Tenuta della Farnesiana (TI 48/49).

Art. 35– a6: nel comma 49°, abrogare il secondo capoverso e cioè <<p>e cioè <<p>può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto A3 del presente articolo>> per evitare un ulteriore consumo di suolo in un aree pregiate dal punto di vista ecologico. Inoltre abrogare il terzo capoverso << possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con piccoli impianti sportivi>>.

Art. 35– a6: nel comma 66°, ("nella sottozona TPa81..omissis") sostituire << pini domestici >> con <<querce miste nel versante più lontano dal fosso di tor carbone e vegetazione ripariale e igrofila in quello più vicino al fosso>> in quanto essenze congrue alle reali potenzialità della vegetazione, presenti in parte anche nella contigua Tenuta della Farnesiana (TI 48/49).

Art. 35 a7 - aggiungere alla frase << le procedure disposte dallo "Schema di Protocollo d'Intesa relativo alla de-localizzazione delle attività produttive incompatibili site nel Parco Regionale dell'Appia Antica ed alla bonifica e riqualificazione delle aree dismesse" approvato con Del. G.R.L. n. 764 dell'8 agosto 2004, purché tali rilocalizzazioni siano recepite negli s.u.v. e solo limitatamente al fine di cui sopra. >> la seguente postilla "e compatibilmente con la destinazione delle aree a zona D del PdA del Parco dell'Appia Antica e la perimetrazione finale dell'area protetta". In pratica si chiede di subordinare provvisoriamente questi soli interventi del PTP alla pubblicazione finale del Piano del Parco.

Art. 40 – b5 al comma 1° ("nelle sottozone TO b 9, TO b10, TO b 11....omissis... TO b 138"): modificare la zona TOB 65 in area a tutela integrale, sottozona da aggiungere alla zona TI 39; le due aree sono separate dal solo tracciato della via antica Laurentina (zona TPA 58), non differiscono né paesisticamente né ecologicamente, facendo parte del medesimo fondovalle ove scorre il fosso di Tor Carbone; inoltre si fa presente che nella TOB 65 da parecchi anni non viene più praticata nessuna attività agro-pastorale.

<u>Art. 40 – b5</u> al comma 4° ("nelle sottozone TO b 2, TO b3, TO b ..omissis...TO b 140") non si è tenuto conto che nelle zone TO b 59, TO b62 e TO c 63 nel frattempo è stata data "concessione

edilizia con D.P.G. Reg. Lazio n. 403, del 19/8/2002, rilasciata il 4/12/2002" e con il successivo "permesso di costruire n.1344 del 29-12-2003" nell'area è stato costruito un complesso di immobili a ridosso del Fosso di Tor Carbone, autorizzandone il deleterio tombamento di circa 300 metri per la costruzione di una strada locale (Via Madrid). Tale modifica ha di fatto complicato la situazione per il ripristino dell'alveo e della morfologia della valle fluviale, che tuttavia si auspica ancora possa essere messo in opera nell'area centrale, attualmente ancora libera. Tali zone dovranno essere quindi riviste e cartografate ex novo.

<u>Art. 40 – c4</u> al comma 31° ("nella sottozona TO c 33 devono essere restaurati....omissis") all'ultimo capoverso, dopo <<deve essere eliminata la vegetazione infestante>> inserire <<ad Ailanthus altissima>> e dopo <<conservando le specie di maggiore sviluppo arboreo>> inserire <<e di macchia mediterranea presenti (Sambucus, Laurus)>>.

Art. 40 – c4 al comma 32° ("nella sottozona TO c 34 che riguarda due porzioni della valle di S. Sebastiano di connessione tra la via Ardeatina e la via Appia Antica ...omissis") deve essere abrogata la frase << la Valle va liberata da tutta la vegetazione arbustiva >> poiché tale vegetazione rappresenta uno stadio dinamico dell'evoluzione della vegetazione potenziale. Nello stesso comma e nella frase successiva, sostituire << filare di pini>> con <<filare di querce e bagolari>>, in quanto vegetazione già presente sul lato opposto di Via S. Sebastiano (TI 45) e per analogia con la zona TOc60 ("via Oratoria").

<u>Art. 40 – c4</u> al comma 58° ("nella sottozona TO c 60 relativa ad un'area adiacente a Via Ardeatina...omissis") si richiede di inserire <<valorizzando inoltre la presenza della villa romana trovata presso l'Annunziatella (Vic. dell'Annunziatella angolo Via di Grotta Perfetta)>> nonché di aumentare e cartografare ex novo la stessa sottozona, fino all'incrocio con Via Primo Carnera, comprendendo così il tracciato in basolato della probabile antica Via Ardeatina, che attualmente è posto, per svista o dimenticanza, in zona TL a 18.

Art. 40 – c4 al comma 61° ("nella sottozona TO c 63 che interessa nel tratto più settentrionale la valle di Tor Carbone...omissis") non si è tenuto conto che nelle zone TO b 59, TO b62 e TO c 63 nel frattempo è stata data "concessione edilizia con D.P.G. Reg. Lazio n. 403, del 19/8/2002, rilasciata il 4/12/2002" e con il successivo "permesso di costruire n.1344 del 29-12-2003" nell'area è stato costruito un complesso di immobili a ridosso del Fosso di Tor Carbone, autorizzandone il deleterio tombamento di circa 300 metri per la costruzione di una strada locale

(Via Madrid). Il percorso proposto, dopo le urbanizzazioni di Tor Carbone è già stato attrezzato, parallelamente al Fosso, (zona TL a 18) fino a via Ardeatina ed oltre fino alla Villa Romana su Via della Fotografia, verso Via di Grotta Perfetta (in zona TP a 81). Si richiede di tener conto anche dello stato attuale dei luoghi e di spostare il tracciato proposto, cartografando ex novo la sottozona To C 63, sull'altro lato del fosso, dove è peraltro presente il tempio di epoca repubblicana, attualmente inglobato nel casale di Tor Carbone.

Art. 40 – c4 al comma 62° ("nella sottozona TO c 64 relativa alla villa dei Numisi.. omissis") sostituire <linea di compluvio>> con il più appropriato termine tecnico<< linea di impluvio>>; inoltre si sottolinea che solo nell'area depressa adiacente Via dei Numisi (TP a 57) era presente una palude fino agli anni '50, collegata al ramo di Fosso di Tor carbone presente sotto Via Sartorio; la messa in posto di vegetazione ripariale e igrofila in questo contesto può alterare la percezione storica e reale dello stato dei luoghi; pertanto si chiede di sostituire <<essenze igrofile>> con <<essenze di macchia sempreverdi e caducifoglie>>.

<u>Art. 40 – c4</u> al comma 67° ("nelle sottozone TO c 70 (due porzioni), TO c 71, TO c 72...omissis") si chiede di inserire al posto di <<querce spoglianti>>, la frase <<Roverelle (Q. Pubescens), già presenti nella contigue aree TP a 98 e TL a 18, a lato di Via di Vigna Murata>>.

<u>Art.79</u> – Aggiungere tra gli Strumenti Attuativi del PTP il Piano di Promozione economica e sociale del Parco Regionale dell'Appia Antica.